

Regolamento della procedura di valutazione dei contributi proposti
per la pubblicazione sulla «Rivista italiana per le Scienze Giuridiche»

1. La Rivista pubblica articoli scientifici di contenuto giuridico.
2. Gli articoli devono essere inediti e non destinati ad altra sede di pubblicazione.
3. Gli articoli devono essere corredati da una sintesi del testo in italiano e in inglese.
4. Il Comitato di Direzione può eccezionalmente decidere della pubblicazione in deroga ai punti 2. e 3., per specifiche ragioni.
5. Il Comitato di Direzione effettua una prima istruttoria e decide se il contributo sia meritevole di essere pubblicato sulla rivista.
6. Il Comitato di Direzione sottopone successivamente a valutazione esterna gli articoli scientifici che ha accettato, e, una volta espletata la procedura, decide definitivamente sulla pubblicazione.
7. Il Comitato di Direzione invia gli articoli che sottopone a valutazione esterna ad almeno due referenti, esterni al Comitato di Direzione e alla Redazione, scelti tra i professori ordinari e associati, anche a riposo, della stessa materia o di materie affini, esperti dei temi trattati dallo scritto. Possono essere interpellati anche abilitati alla prima e seconda fascia, seppure ancora non chiamati, durante il periodo di validità della loro abilitazione.
8. La valutazione avviene secondo il metodo del c.d. doppio cieco: gli autori non avranno conoscenza dell'identità dei valutatori e i valutatori non avranno conoscenza degli autori.
9. Il Comitato di Direzione e valutatori sono tenuti al riserbo sulla procedura di valutazione.
10. I valutatori possono subordinare l'approvazione del lavoro a miglioramenti e integrazioni del testo.
11. Il Comitato di Direzione comunica le indicazioni dei valutatori all'autore, e decide sull'adeguatezza delle modifiche da questi apportate, nel caso in cui i valutatori non richiedano espressamente di riesaminare il lavoro.
12. Ogni componente del Comitato di Direzione ha un potere di veto sulla pubblicazione dei contributi vagliati dal Comitato direttivo e approvati dai referee.
13. Il Comitato di Direzione cura per tre anni la conservazione degli scritti ricevuti e delle valutazioni esterne.

CODICE ETICO

Art. 1

Principi generali

La Rivista Italiana di Scienze Giuridiche è dotata di un Codice Etico conforme alle linee guida adottate dal Committee on Publication Ethics (COPE) che tutte le parti coinvolte nel processo di pubblicazione sono tenute a conoscere, osservare e far rispettare.

Art. 2

Direzione della Rivista

Il Direttore Responsabile e il Comitato di Direzione sono i soli responsabili della decisione di pubblicare gli articoli sottoposti alla Rivista nel rispetto della normativa in materia di diffamazione, violazione del diritto d'autore e plagio.

Sono vietate discriminazioni basate su razza, sesso, origine etnica, cittadinanza, orientamento religioso, politico, accademico e scientifico degli autori. I lavori pubblicati sono sottoposti a una procedura di double blind peer review, a garanzia dell'anonimato.

I referee sono scelti tra illustri studiosi ed esperti in materia giuridica.

I contributi inediti ricevuti non possono essere utilizzati dai membri degli organi della Rivista e dai referee per finalità proprie senza il consenso dell'autore.

Il Direttore Responsabile, il Comitato di Direzione e la Redazione sono tenuti a non divulgare informazioni sui contributi ricevuti a soggetti diversi dagli autori e dai referee.

Art. 3

Referee

I referee conducono la revisione con obiettività ed esprimono i propri giudizi senza ledere la dignità dell'Autore; hanno facoltà di indicare correzioni e accorgimenti volti a migliorare l'elaborato.

Nel caso in cui il referee incaricato ritenga di non avere le competenze necessarie per revisionare l'elaborato o di non poter portare a termine l'incarico nel termine assegnato deve darne pronta comunicazione al Comitato di Direzione ai fini dell'individuazione di un nuovo referee.

Il referee è tenuto a segnalare prontamente al Comitato di Redazione eventuali somiglianze tra l'elaborato oggetto di revisione e altri elaborati pubblicati a lui noti.

CODICE ETICO

Art. 4

Autori

Gli autori sono tenuti a garantire l'originalità degli elaborati proposti per la pubblicazione e hanno l'obbligo di citare le fonti utilizzate ai fini della redazione del contributo; hanno altresì l'obbligo di evidenziare eventuali conflitti finanziari o altre tipologie di conflitto idonei a influenzare il contenuto degli elaborati.

Gli autori si impegnano a rispettare le norme redazionali e relative all'invio dei contributi, a garantire che l'articolo sottoposto a valutazione sia inedito, scientificamente originale e non proposto per la pubblicazione contemporaneamente in altre riviste o volumi, salvo espresso consenso del comitato di Direzione. Quest'ultimo dovrà essere informato qualora l'articolo proposto per la pubblicazione sia destinato anche ad essere pubblicato altrove, affinché se ne faccia menzione.

In caso di elaborato attribuibile a più soggetti, l'autore proponente deve citare tutti i coautori e acquisire il loro consenso alla pubblicazione. L'autore è altresì tenuto a fare menzione di tutti coloro che abbiano contribuito ad aspetti sostanziali dell'elaborato.

Agli autori, anche a seguito delle valutazioni espresse in sede di revisione, potranno essere richieste correzioni e/o integrazioni considerate opportune. Gli autori possono esprimere in proposito le loro osservazioni, che saranno valutate dal Comitato di Direzione per decidere sulla accettazione per la pubblicazione.

Gli autori che dovessero riscontrare errori o inesattezze successivamente alla pubblicazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Comitato di Direzione e ad adoperarsi per contribuire all'eventuale rettifica.

